

Centro Studi

Consiglio Nazionale Ingegneri

La qualificazione del progettista
nell'appalto integrato di
progettazione ed esecuzione di
lavori pubblici

(c.r. 84)



Roma, marzo 2003



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	Presidente
dott. ing. Ferdinando Luminoso	Vice Presidente Vicario
dott. ing. Romeo La Pietra	Vice Presidente Aggiunto
dott. ing. Renato Buscaglia	Segretario
dott. ing. Alessandro Biddau	Tesoriere
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere
dott. ing. Alcide Gava	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere
dott. ing. Domenico Ricciardi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere

dott. Massimiliano Pittau Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it



Il presente testo è stato redatto ed elaborato dall'avv. Lorenzo Passeri.



Indice

Premessa	pag.	1
1. Il quadro normativo di riferimento	“	5
2. Il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	“	8
3. L'irragionevolezza del superamento dell'obbligo di qualificazione specifica del progettista per appalti d'importo inferiore ai 100.000 euro	“	11



Premessa

In una recente pubblicazione realizzata dal Centro Studi (*Le nuove regole in materia di progettazione delle opere pubbliche*, n. 49/2003) si è affrontata la problematica dell'appalto integrato con particolare attenzione alla commistione che esso genera fra le attività di progettazione e di esecuzione, la cui separazione costituisce invece un fondamento essenziale della correttezza dell'appalto e dei rapporti fra i soggetti che ad esso concorrono, soprattutto fra professionisti-progettisti ed appaltatori-esecutori, così come sancito dalla Legge 109/94.

In tale pubblicazione si evidenziava già come la legge n. 166/2002 abbia innovato radicalmente la disciplina dell'appalto integrato, da un lato liberalizzandone l'applicabilità a tutti gli appalti di importo inferiore ai 200.000 euro e a quelli di importo superiore ai 10 milioni di euro (che insieme costituiscono per quantità e valore la porzione più significativa degli appalti di lavori pubblici posti in essere ogni anno nel nostro Paese) e dall'altro modificando i requisiti di qualificazione dei progettisti in esso impegnati.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto l'art. 19, comma 1 - *ter* della legge n. 109/1994, sì come introdotto dall'art.7, 1° comma, lett. l), n. 2, della Legge n. 166/2002, dispone che: *"L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.(...)."'*

Con riferimento specifico alla qualificazione delle imprese che partecipano all'affidamento di un appalto integrato, va considerato anche quanto previsto dall'art. 18, 7° comma, del D.P.R. n. 34/2000



che dispone: *"Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è **altresì** dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive."*

Il sistema di qualificazione dell'impresa concorrente all'affidamento di un appalto integrato, con riferimento all'attività di progettazione, si compone quindi di un duplice requisito: il possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione, nonché il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione dalla normativa di riferimento sì come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara. Il quadro normativo sopra riportato depone inequivocabilmente per il concorso di entrambi i requisiti; difatti nell'art. 18, 7° comma, D.P.R. n. 34/2000 il legislatore trattando della capacità tecnica, fa uso dell'inciso "**altresì**" con riferimento all'attestazione di progettazione ed esecuzione, con ciò esplicitando che tale attestazione si aggiunge, ma non si sostituisce alle ordinarie forme di qualificazione del progettista riguardando, non quest'ultimo, ma l'impresa.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha espresso le proprie considerazioni relativamente alla qualificazione dei concorrenti dell'appalto integrato dapprima con la determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002 e successivamente con la determinazione n. 31 del 18 dicembre 2002. In tali determinazioni l'Autorità riconosce e ribadisce che la sola attestazione di progettazione ed esecuzione dell'impresa di cui all'art. 18, 7° comma, del D.P.R. n. 554/99 è del tutto inidonea a comprovare una effettiva capacità e preparazione del progettista organico all'impresa chiamato ad espletare la prestazione tecnica in quanto collegata ad un automatismo che impone, è vero, la



presenza, nell'organico dell'impresa, di un determinato numero di tecnici a seconda della classifica di iscrizione, ma prescinde dalla effettiva esperienza e capacità dei medesimi.

Contraddicendo *in toto* tali considerazioni l'Autorità nella determinazione n. 31 del 18 dicembre 2002 ha affermato però che *“Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia, invece, pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.”*

Tale affermazione non solo contrasta con il dettato letterale della legge, ma anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza per il quale *“Il provvedimento di conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori di competenza comunale, anche se non preceduto da selezione di tipo concorsuale o paraconcorsuale in ragione del suo importo inferiore ai 40.000 ECU¹ e caratterizzato, quindi, dall'elemento fiduciario, deve dar conto dell'effettuata verifica dell'esperienza e della capacità professionale del professionista prescelto, con specifica indicazione degli elementi oggettivi dei quali l'una e l'altra sono desunti, anche con riferimento alla particolare tipologia dei lavori da eseguire.”²*

Si aggiunga, per comprendere l'assoluta irragionevolezza dell'affermazione dell'Autorità, che un compenso di 100.000 euro per sola progettazione esecutiva (comprensivo di spese), costituisce quello corrispondente ad un appalto di opere stradali (VIA) dell'importo di circa 15 milioni di euro, e di edilizia (J/C) di circa 8 milioni di euro; opere complesse che per l'Autorità potrebbero essere progettate da un'impresa qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000, senza alcuna valutazione circa le competenze e le esperienze maturate dai tecnici inseriti nel suo organico. Agli stessi tecnici peraltro potrebbero essere

¹ Tale soglia è oggi pari a 100.000 euro.

² Cons. Stato, V Sez., 3 febbraio 1999 n. 112, in Cons. Stato 1999, I, 205; TAR Puglia - Bari, sent. 24.3.2000, n. 1248.



affidati prestazioni specialistiche, per opere di importo anche più contenuto, quali quelle della progettazione architettonica, dei recuperi edilizi, impiantistica, strutturale, geotecnica. Va peraltro evidenziato che i tecnici inseriti negli organici dell'impresa sono generalmente impegnati nelle attività di organizzazione o direzione del cantiere e possiedono perciò qualifiche ed esperienze del tutto diverse da quelle richieste per la redazione dei progetti esecutivi connessi all'appalto integrato.

La recente interpretazione dell'Autorità che legittima il ruolo progettuale dell'appaltatore, privo dei requisiti professionali non garantiti dalla mera partecipazione all'organizzazione dell'impresa di un certo numero di tecnici, costituisce quindi una palese violazione della legislazione professionale e di quella dei lavori pubblici.

Queste considerazioni vanno attentamente meditate dagli Ordini delle professioni tecniche onde evitare che si annoverino fra le figure professionali anche quelle imprenditoriali totalmente differenti per attività, competenze e capacità. Sarebbe questo, un ulteriore tassello del declino dei valori professionali (etici ed economici) a vantaggio delle imprese e dei loro profitti.

Giovanni Angotti

1. Il quadro normativo di riferimento.

La disciplina dell'istituto dell'appalto integrato è stata oggetto di recenti modifiche ad opera dell'art. 7, 1° comma, lett. l) della Legge n. 166/2002 che ha inciso sull'art. 19 della legge n. 109/1994, pur lasciando sostanzialmente invariate le caratteristiche dell'istituto avente ad oggetto la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1 della predetta legge n. 109/1994.

In particolare l'intervento del legislatore si è indirizzato in una duplice direzione da una lato modificando le soglie di valore e le condizioni per l'operatività dell'istituto, dall'altro incidendo sui requisiti di qualificazione del progettista.

Con riferimento al primo profilo il novellato art. 19, 1° comma lett. b) della legge n. 109/1994³ prevede sostanzialmente quattro diversi momenti applicativi dell'appalto integrato per ognuno definendone le presupposte condizioni di operatività; in particolare l'istituto può trovare applicazione qualora:

- 1) riguardi lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
- 2) riguardi lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
- 3) riguardi lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
- 4) riguardi lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro;

In sintesi viene liberalizzato l'uso dell'appalto integrato per i lavori di soglia inferiore ai 200.000 euro e per quelli d'importo superiore ai 10.000.000 euro, mentre permangono le condizioni della

³ Ad opera dell'art. 7, 1° comma, lett. l) n. 1 della legge n. 166/2002.

prevalenza specialistica dei lavori nell'intervallo di valore ricompreso fra queste due soglie limite.

Altra novità rilevante introdotta dalla novella legislativa è la previsione di uno specifico sistema di qualificazione del progettista. In particolare l'art. 19, comma 1 - *ter* della legge n. 109/1994, sì come introdotto dall'art.7, 1° comma, lett. l), n. 2, della Legge n. 166/2002, dispone che: *"L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#), nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità."*

Oltre tale disposizione normativa, e con riferimento specifico alla qualificazione degli appaltatori che partecipano all'affidamento di un appalto integrato, va considerato anche quanto previsto dall'art. 18, 7° comma, del D.P.R. n. 34/2000 che dispone: *"Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'[articolo 19, comma 1, lettera b\), numero 1\) della Legge](#), oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati*



assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive."

In sostanza, il sistema di qualificazione dell'impresa concorrente all'affidamento di un appalto integrato, con riferimento all'attività di progettazione, sembra dunque comporsi di un duplice requisito: il possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione, nonché il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione dalla normativa di riferimento sì come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara.

Il quadro normativo testè riportato, giova fin d'ora precisarlo, depone inequivocabilmente per il concorso di entrambi i requisiti; difatti nell'art. 18, 7° comma, D.P.R. n. 34/2000 il legislatore trattando della capacità tecnica, fa uso dell'inciso "*altresì*" con riferimento all'attestazione di progettazione ed esecuzione, con ciò volendo fare riferimento alla circostanza che tale attestazione si aggiunge, ma non si sostituisce alle ordinarie forme di qualificazione del progettista riguardando, non quest'ultimo, ma l'impresa.

In ogni caso, alla luce delle recenti pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sorge l'esigenza di chiarire se ed in quali circostanze i due requisiti debbano concorrere ovvero sia sufficiente la presenza di uno solo e, in quest'ultimo caso, quale dei due testè menzionati.

2. Il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

L'Autorità non ha mancato di esprimere la propria opinione circa la portata del nuovo comma 1 - *ter* dell'art. 19 L. n. 109/1994, dapprima con la determinazione n. 27 del 16.10.2002, successivamente con la determinazione n. 31, del 18.12.2002 ed, infine, con la deliberazione n. 22, del 5.2.2003.

Come si è avuto modo di evidenziare la Legge n. 166/2002 ha configurato l'appalto integrato come appalto misto di lavori e progettazione imponendo il rispetto della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, ritenendo che la attestazione di progettazione e costruzione non sia di per sé idonea a garantire la partecipazione alle relative gare qualora l'impresa non possa avvalersi anche di un progettista che soddisfi i requisiti richiesti dal Titolo IV del D.P.R. n. 554/99 per l'espletamento dell'attività di progettazione.

Come giustamente considerato dall'Autorità nella determinazione n. 27/2002, l'istituto dell'appalto integrato incide fortemente sul principio della separazione fra l'attività di progettazione e quella di esecuzione dei lavori pubblici univocamente considerato uno dei cardini dell'impianto normativo che sorregge la disciplina di settore, sicché, *"in particolare sotto la soglia dei 200.000 €"*, l'amministrazione appaltante sarà chiamata a stabilire un equilibrato contemperamento fra l'interesse delle imprese esecutrici e quello, molte volte con il primo contrastante, della qualità delle opere da realizzare che trova proprio in una corretta progettazione il proprio indefettibile presupposto.

In sostanza, con ciò facendosi portavoce di una preoccupazione evidentemente fondata, l'Autorità richiede espressamente alle stazioni

⁴ Così l'Autorità nella determinazione n. 27/2002.



appaltanti di non privilegiate le istanze delle imprese costruttrici e quindi di evitare *"un eccessivo contrarsi del mercato delle progettazioni esecutive, e ciò con attenta comparazione, per i piccoli lavori, tra uso dell'appalto integrato e natura degli interventi da realizzare."* È evidente che alla base della effettiva tutela della qualità della progettazione dell'opera pubblica non può che esserci l'adeguata qualificazione del progettista chiamato ad eseguire la prestazione professionale, d'onde l'importanza di chiarire l'effettiva portata della disciplina di cui al novellato art. 19 della Legge n. 109/1994 il quale, giova precisarlo, mette comunque in crisi l'impianto originario dell'ordinamento dei lavori pubblici proprio sotto il profilo della "purezza" dell'attività di progettazione.

Di tali esigenze si è fatto portatore anche il legislatore statale che, come si avrà modo di meglio verificare successivamente, ha più volte modificato la norma oggetto di disamina pervenendo alla precisazione, appunto contenuta nel comma 1 - *ter*, dell'art. 19, della Legge n. 109/94 che prevede l'obbligo, da parte dell'appaltatore partecipante all'aggiudicazione di un appalto integrato, di soddisfare i requisiti di qualificazione per l'espletamento del servizio fissati dal bando di gara - ovviamente sulla scorta di quanto normativamente stabilito dal D.P.R. n. 554/99 - mediante l'attestazione di progettazione ed esecuzione ed il ricorso ad un progettista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ed eventualmente associato.

Sul punto l'Autorità precisa che l'attestazione di progettazione ed esecuzione dell'impresa di cui all'art. 18, 7° comma, del D.P.R. n. 554/99 sarebbe, per come è strutturata, del tutto inidonea a comprovare una effettiva capacità e preparazione del progettista chiamato ad espletare la prestazione tecnica in quanto collegata ad un automatismo che impone, è vero, la presenza, nell'organico dell'impresa, di un determinato numero di tecnici a seconda della classifica di iscrizione, ma prescinde dalla effettiva esperienza e capacità dei medesimi.

L'Autorità di conseguenza riconosce l'insufficienza della sola predetta attestazione; il professionista incaricato della progettazione dovrà dunque essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati dal



bando di gara nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 63 - 66 del D.P.R. n. 554/99 anche qualora l'impresa sia in possesso dell'attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000. Tale impostazione garantisce una *par condicio* fra l'impresa in possesso della qualifica di progettazione ed esecuzione e l'impresa priva di essa in quanto pone una base omogenea di qualificazione individuata nei requisiti di cui al D.P.R. n. 554/99.

L'Autorità conclude che qualora l'importo dell'attività di progettazione sia inferiore ai 100.000 euro, la qualificazione di progettazione ed esecuzione deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Pur nella sostanziale condivisibilità delle argomentazioni esperite dall'Autorità sulla questione, lascia perplessi tale ultima conclusione, a dire il vero, scarsamente motivata e, soprattutto, contraddittoria rispetto a quanto precedentemente statuito nelle stesse determinazioni.

3. L'irragionevolezza del superamento dell'obbligo di qualificazione specifica del progettista per appalti d'importo inferiore ai 100.000 euro

Proprio al fine di constatare l'irragionevolezza delle conclusioni dell'Autorità su tale questione, è bene indagare, in via preliminare, sulle ragioni sottese alla previsione di cui al comma 1 - *ter* dell'art. 19 della Legge n. 109/1994 sì come introdotto dalla Legge n. 166/2002.

Dal dibattito parlamentare si evince come nel suo disegno originario la norma fosse molto più esplicita di quanto risulti nella sua versione definitiva prevedendo che: *"l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo....."* e demandando al bando di gara l'individuazione di siffatti requisiti⁵. La norma così impostata imponeva, difatti, all'appaltatore di avvalersi comunque di un progettista qualificato ai sensi della normativa vigente rimandando al bando di gara la determinazione dei requisiti di qualificazione sulla scorta di quanto specificatamente previsto dal D.P.R. n. 554/99; alcun cenno veniva fatto originariamente al possesso diretto dei requisiti di qualificazione per l'espletamento dell'attività di progettazione da parte dell'appaltatore. Tale circostanza porta a dedurre, dato che l'art. 18 del D.P.R. n. 34/2002 era già vigente e pertanto presumibilmente conosciuto dal legislatore, che quest'ultimo - per la qualificazione ai fini dell'espletamento dell'attività di progettazione - intendesse fare riferimento esclusivamente alla persona del progettista e non certo dell'appaltatore.

Tale norma è stata successivamente rivisitata dalla Camera che, nella seduta n. 114 del 12.3.2002, ha apportato una serie di modifiche pervenendo alla seguente formulazione: *"L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3),*

⁵ Così l'art. 6, 1° comma, lett. i, n. 2) del D.d.l. n. 2032-A a.c.



*deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo."*⁶

Il testo, nella sua versione definitiva è stato poi approvato dal Senato il 26.06.2002⁷ ed, infine, dalla Camera il 17.07.2002⁸.

La norma, nella sua evoluzione ha lasciato comunque ferma una condizione indefettibile ossia quella di rimettere al bando di gara la definizione dei requisiti di qualificazione del progettista predisposti in conformità alla normativa in materia di gare di progettazione e questo a prescindere dal possesso, da parte dell'appaltatore, dell'attestazione di progettazione ed esecuzione di cui all'art. 18 D.P.R. n. 34/2000 che, quindi non esonera la stazione appaltante dall'accertamento delle capacità tecniche del progettista. Anzi un primo emendamento⁹ approvato dalla Camera dei deputati prevedeva addirittura che il progettista fosse scelto, sempre sulla scorta dei criteri di qualificazione, tra almeno cinque soggetti imponendo, pertanto, un ulteriore confronto concorrenziale che, ai soli fini dell'individuazione del progettista, si inseriva nella gara per l'affidamento dell'appalto integrato.

⁶ In particolare il testo approvato in via provvisoria dalla Camera scaturiva dall'accoglimento dell'emendamento 0.6.5.1 presentato dagli onorevoli Lupi, Napoli, Barbieri.

⁷ A.S. n. 1248.

⁸ A.C. n. 2032 - B.

⁹ Emendamento 0.6.5.1 presentato dagli onorevoli Lupi, Napoli, Barbieri.



La disposizione di cui al comma 1 - *ter* dell'art. 19 della Legge n. 109/1994 secondo cui "*l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato.....deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando di gara*" non può quindi legittimare il solo ricorso, in funzione della qualificazione, all'attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, ma lascia inalterata l'esigenza di vagliare comunque le capacità del progettista, sì come inequivocabilmente porta a comprendere l'inciso di cui al medesimo articolo secondo il quale è comunque il bando che indica i requisiti richiesti al progettista in conformità di quanto stabilito dalla normativa in materia di gare di progettazione.

Come rilevato, l'attestazione di progettazione ed esecuzione dell'impresa appaltatrice è relazionata alla presenza, in seno al suo organico, di un numero variabile di tecnici (da due a sei, a seconda della classifica di riferimento) dei quali non è in alcun modo considerata l'esperienza professionale maturata; come evidenziato dalla stessa Autorità, tale attestazione è inidonea a vagliare effettivamente la capacità progettuale dell'impresa al punto da richiedere - esplicita è la previsione normativa di cui all'art. 19, comma 1 - *ter* della legge n. 109/1994 - l'accertamento di essa sulla scorta dei requisiti fissati dal bando ed in conformità della normativa in materia di gare di progettazione.

In definitiva la legge condiziona la qualificazione dell'appaltatore (o del progettista da esso utilizzato) ad una duplice condizione:

- a) il rispetto delle condizioni fissate dal bando di gara;
- b) la conformità di tali requisiti alla normativa in materia di progettazione.

A voler intendere la norma in questione non si può non rilevare come non vengano eccepiti differenziazioni di sorta in riferimento al valore dell'appalto, sicché, quale che sia il valore della progettazione, le condizioni summenzionate devono essere comunque salvaguardate.



Non si comprende quindi perché tale impostazione (del tutto logica e ragionevole) debba essere vanificata e contraddetta qualora l'appalto relativo alle attività di progettazione risulti d'importo inferiore a 100.000 euro; va rimarcato che le norme di legge ed una consolidata giurisprudenza impongono comunque, anche in caso di affidamento fiduciario dell'incarico di progettazione, la previa fissazione di criteri di selezione idonei a vagliare la capacità tecnica dei concorrenti.

L'interesse pubblico sotteso alla selezione di un progettista qualificato per la progettazione di lavori pubblici impone infatti, quale che sia il valore del servizio, di definire i criteri di selezione del medesimo sulla scorta di quanto definito dalla normativa di riferimento, nonché di motivare le ragioni che presiedono la scelta. In merito, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che: *"Il provvedimento di conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori di competenza comunale, anche se non preceduto da selezione di tipo concorsuale o paraconcorsuale in ragione del suo importo inferiore ai 40.000 ECU¹⁰ e caratterizzato, quindi, dall'elemento fiduciario, deve dar conto dell'effettuata verifica dell'esperienza e della capacità professionale del professionista prescelto, con specifica indicazione degli elementi oggettivi dei quali l'una e l'altra sono desunti, anche con riferimento alla particolare tipologia dei lavori da eseguire."*¹¹

È evidente che l'assoluta insufficienza della sola qualificazione di progettazione ed esecuzione - così come strutturata - a palesare l'effettiva capacità tecnica del/dei progettista/i utilizzati dall'impresa appaltatrice ad espletare il servizio, non viene automaticamente ad attenuarsi in base al valore dell'appalto medesimo. È quindi necessario fare riferimento alla normativa in materia; per gli appalti d'importo inferiore ai 100.000 euro - secondo le modifiche di cui alla legge

¹⁰ Oggi 100.000 euro.

¹¹ Cons. Stato, V Sez., 3 febbraio 1999 n. 112, in Cons. Stato 1999, I, 205; TAR Puglia - Bari, sent. 24.3.2000, n. 1248.



n. 166/2002 sugli incarichi fiduciari - l'art. 62 del D.P.R. n. 554/99¹² impone che l'affidamento debba essere adeguatamente motivato ed è ovvio che tale motivazione non possa altro che concernere la capacità tecnica del professionista prescelto.

¹² Con riferimento alla soglia d'importo inferiore ai 40.000 € ora da ritenersi estesa, in seguito agli interventi di cui alla Legge n. 166/2002, all'importo pari a 100.000 euro.